



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO e AUGELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2016**

Modifica dell’articolo 116 della Costituzione in materia di autonomia speciale di Roma e istituzione di Roma Capitale Città Metropolitana

ONOREVOLI SENATORI. - I ritardi strutturali che affliggono il nostro Paese sono il principale ostacolo che si frappone al concreto superamento dell'attuale fase di crisi economica e che ne minano la competitività rispetto ad altri Paesi europei nel contesto globale. La crisi, tuttavia, può essere il giusto momento per affrontare le questioni da troppi anni «sospese» e, nondimeno, le questioni «strutturali» che rendono necessaria l'adozione di misure che esprimano una visione di lungo periodo.

L'esigenza di garantire efficienza, tempestività e adeguatezza della decisione si impone sia a livello politico, sia a livello amministrativo. Ecco perché occorre rivedere i rapporti tra i diversi livelli di Governo, nel senso della razionalizzazione e dell'efficiamento delle rispettive competenze.

La ridefinizione in corso della forma di Stato e della forma di Governo, oltre che degli assetti istituzionali rappresentativi nazionali e territoriali, sembrano fornire una buona occasione per fare un ulteriore passo avanti: quello di elevare Roma capitale ad ente territoriale dotato di uno statuto di autonomia differenziata e di autonomia legislativa. È innegabile, infatti, la peculiarità insita al territorio della capitale data dalla coesistenza di interessi e di istanze molto particolari rispetto alle altre città ed aree metropolitane, nonché rispetto ad ogni altro ente territoriale, e che ne motivano ragionevolmente l'autonomia legislativa e la pongono ad un livello sovraordinato e separato rispetto alla regione Lazio.

In una capitale, infatti, convivono interessi territoriali al pari di ogni altro ente locale, ma anche interessi squisitamente nazionali dovuti all'ospitalità data alle istituzioni

rappresentative del Paese, alle sedi centrali dei Ministeri, alle magistrature superiori, e alle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, solo per citare alcuni esempi.

Per queste stesse ragioni, del resto, come emerge dal dato comparato, numerosi Paesi hanno adottato un regime differenziato per garantire l'autonomia del territorio della capitale nazionale.

Proprio al fine di fornire anche a Roma i medesimi strumenti e la medesima autonomia di Berlino, Washington, Bruxelles e Madrid, e per permetterle di competere nel mondo globalizzato alla pari, il presente disegno di legge costituzionale propone una modifica dell'articolo 116 della Costituzione al fine di inserire Roma Capitale Città Metropolitana tra gli enti cui sono riconosciuti particolari strumenti sul piano decisionale e legislativo. Al fine di avere un quadro d'azione organico, completo e armonico si prevede, di conseguenza, l'istituzione dell'ente di area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana. Questo nuovo assetto unifica le competenze del comune di Roma e della Città metropolitana di Roma, i cui confini ricalcano quelli della vecchia provincia, inserendo nuovi strumenti di autonomia legislativa e amministrativa necessari per far fronte, in modo virtuoso e lungimirante, al governo di un territorio ad alta complessità, quale è quello della capitale.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116 della costituzione e inserisce Roma Capitale Città Metropolitana tra gli enti cui è concesso un maggiore margine di autonomia. Così come avviene per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, quindi, vengono determinati, attraverso un statuto, approvato con legge di rango costituzionale, i margini

di autonomia concessi, le materie e le funzioni di competenza, nonché le sedi e le modalità di raccordo e coordinamento istituzionale.

L'articolo 2 istituisce l'ente di Roma Capitale Città Metropolitana, ne delinea le finalità istituzionali generali, i confini geografici, la composizione, l'organizzazione interna in unione dei comuni e i principi fondanti.

L'articolo 3 delinea lo scheletro istituzionale del nuovo ente e gli organi che lo compongono. Tali organi sono: il sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana, la Giunta di Roma Capitale Città Metropolitana, il Consiglio di Roma Capitale Città Metropolitana e il Consiglio dei Sindaci dei Comuni parte dell'area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana. Il testo ai commi 2, 5, 7, 8 e 10 delinea in via generale la suddivisione dei compiti di ciascun organo, rimandando allo statuto, per il bilanciamento di dettaglio. I commi 3 e 4 prevedono inoltre che il sindaco, che in via transitoria e fino a nuove elezioni sarà di diritto il sindaco di Roma, possa essere udito dal Consiglio dei Ministri, nonché prendervi parte secondo quanto stabilito dai successivi articoli. Il comma 5 prevede che il Consiglio sia composto da trenta consiglieri eletti direttamente dai cittadini che rimangono in carica per cinque anni. Il comma 6 riporta i termini temporali, nonché le modalità, da rispettare per la trasformazione dello *status* degli attuali municipi di Roma in comuni. Il comma 7 stabilisce che la Giunta potrà essere composta al massimo da quindici membri compreso il sindaco, che li sceglie e nomina rispettando alcuni requisiti fondamentali. Gli assessori resteranno in carica cinque anni e ad uno di loro dovrà essere obbligatoriamente assegnata la delega in materia di anticorruzione. Il comma 9 delinea i casi di incompatibilità con gli incarichi suddetti, mentre il comma 10 riporta i dettagli della composizione del Consiglio dei sindaci.

L'articolo 4 prevede che, in attuazione a quanto già previsto dall'articolo 116 della Costituzione, Roma Capitale Città Metropolitana possa contribuire, costruire e delineare la propria autonomia speciale attraverso uno statuto approvato con legge costituzionale. Lo statuto ne disciplina le materie di competenza esclusiva, i confini di autonomia e definisce l'organizzazione interna e la ripartizione delle funzioni tra gli organi.

L'articolo 5 stabilisce che le funzioni di Roma Capitale Città Metropolitana saranno stabilite nel dettaglio da un apposito statuto speciale. La presente legge, oltre a stabilire che Roma Capitale Città Metropolitana dovrà automaticamente assorbire tutte le funzioni attualmente in capo alla Città metropolitana di Roma, definisce anche alcune delle funzioni fondamentali che non potranno essere escluse dalla disciplina statutaria, nonché le modalità in capo allo Stato e alle regioni di modifica delle stesse. I commi 6 e 7 disciplinano la suddivisione delle competenze amministrative tra i comuni parte dell'area vasta, anche nei casi di coordinamento degli stessi in unione di comuni.

L'articolo 6 disciplina le sedi di raccordo istituzionale tra Roma Capitale Città metropolitana, gli organi costituzionali siti sul proprio territorio, le rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri presso la Repubblica italiana, nonché con lo Stato del Vaticano. Vengono inoltre definite nel dettaglio le sedi e le modalità di raccordo tra Roma Capitale Città Metropolitana e la regione Lazio, per cui viene istituita un'apposita Conferenza di coordinamento. Il comma 7 prevede, infine, che il Presidente del Consiglio dei ministri garantisca la partecipazione del sindaco alle riunioni del Consiglio dei Ministri qualora siano iscritte all'ordine del giorno questioni che riguardino l'ente da lui rappresentato.

L'articolo 7 disciplina le modalità di quantificazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, come modifi-

cati in seguito all'insediamento del nuovo assetto istituzionale.

L'articolo 8 riguarda la programmazione pluriennale degli interventi di Roma Capitale Città Metropolitana e ne definisce i settori, i tempi, nonché le sedi e le modalità di decisione.

L'articolo 9 contiene le disposizioni finanziarie che riguardano il nuovo ente, quali il concorso dello stesso agli obiettivi di fi-

nanza pubblica vigenti, i trasferimenti diretti erogati dallo Stato, nonché la gestione del gettito di alcune addizionali comunali e riguardo l'imposta di soggiorno.

L'articolo 10, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, rimanda infine all'adozione di un testo unico per la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione della normativa vigente in materia di Roma Capitale Città Metropolitana.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

*(Autonomia speciale di Roma Capitale  
Città Metropolitana)*

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Roma Capitale Città Metropolitana»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto speciale di Roma Capitale Città Metropolitana determina le forme di raccordo con la regione Lazio per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative nelle materie determinate dallo stesso statuto».

## Art. 2.

*(Istituzione di Roma Capitale  
Città Metropolitana)*

1. È istituito l'ente territoriale autonomo di area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana.

2. L'ente territoriale di cui al comma 1 è istituito con le seguenti finalità istituzionali generali: la cura dello sviluppo strategico metropolitano e la coesione territoriale; la promozione e la gestione integrata dei servizi di interesse economico generale, dell'innovazione, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana nell'ambito di una struttura territoriale policentrica di cui al comma 3.

3. Per struttura territoriale policentrica si intende un'area vasta o regione geografica costituita da due o più città storicamente, economicamente, politicamente indipendenti tra loro; prive di rapporti gerarchici reciproci; caratterizzate da contiguità geografica e culturale, nonché legate da rapporti di mutua funzionalità e complementarità.

4. Il territorio di Roma Capitale Città Metropolitana coincide con quello della città metropolitana di Roma ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni parte dell'area vasta territoriale di Roma Capitale Città Metropolitana si uniscono, con delibera della Giunta di Roma Capitale Città Metropolitana, previo parere vincolante del Consiglio dei sindaci dei comuni parte dell'area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in undici unioni di comuni su base policentrica, secondo criteri di omogeneità ambientale, economica, sociale, culturale, per la gestione integrata dei servizi di interesse economico generale, per la pianificazione dello sviluppo sostenibile, competitivo e coesivo dell'area vasta, nonché per garantire un sistema di rappresentanza snello e massimizzare la capacità cooperativa interistituzionale.

5. Roma Capitale Città Metropolitana e i comuni che ricadono nel suo territorio basano la propria azione e i loro rapporti sui principi di sussidiarietà, equità, efficienza e leale collaborazione.

### Art. 3.

#### *(Organi)*

1. Sono organi di Roma Capitale Città Metropolitana:

a) il sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana;

b) il Consiglio di Roma Capitale Città Metropolitana, di seguito denominato il «Consiglio»;

c) la Giunta di Roma Capitale Città Metropolitana, di seguito denominata «la Giunta»;

d) il Consiglio dei sindaci dei comuni parte dell'area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana, di seguito denominato «il Consiglio dei sindaci».

2. Il sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana è il responsabile dell'ente e dell'area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana, nell'ambito dei quali esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità e ufficiale del Governo. Il sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il Consiglio è l'organo di iniziativa legislativa, di indirizzo e controllo, esso sottopone alla Giunta proposte di modifica dello statuto, approva regolamenti, piani e programmi; adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere del Consiglio dei sindaci. A seguito del parere espresso dal Consiglio dei sindaci, con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.

3. Il sindaco di Roma Capitale Città metropolitana può essere audito nelle riunioni del Consiglio dei Ministri, nonché parteciparvi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.

4. Il sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana è in via transitoria, fino a nuove

elezioni, di diritto il sindaco di Roma capitale. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente al Consiglio, da tutti i cittadini compresi nel territorio di Roma Capitale Città Metropolitana con il sistema elettorale stabilito con apposita legge dello Stato.

5. Il Consiglio è composto dal sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana e da trenta consiglieri eletti in collegi uninominali, coincidenti con le undici unioni di comuni parte dell'area vasta di cui all'articolo 2, comma 4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

6. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana e del Consiglio a suffragio universale, che si sia proceduto alla trasformazione dei quindici municipi del comune di Roma in comuni. Ad essi si applica la disciplina di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. A tal fine il comune di Roma capitale deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a *referendum* confermativo tra tutti i cittadini residenti nel comune di Roma capitale. È infine necessario che tale ripartizione sia operata al fine della costituzione di zone omogenee nell'ambito della formazione di una struttura territoriale policentrica di cui all'articolo 1, comma 3.

7. La Giunta è nominata e presieduta dal sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana, che ha facoltà di assegnare specifiche deleghe ai singoli assessori, e dura in carica cinque anni. La Giunta ha potere propositivo ed esecutivo e può essere composta da un massimo di quindici membri, compreso il sindaco, ad uno dei quali deve essere espressamente affidata la delega all'anticorruzione. Gli assessori sono scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleg-



gibilità e compatibilità alla carica, oltre che di onorabilità e professionalità.

8. La Giunta collabora con il sindaco nel governo di Roma Capitale Città Metropolitana. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano espressamente riservati al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco.

9. Il sindaco di comune è ineleggibile alla carica di Consigliere di Roma Capitale Città Metropolitana. La carica di sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana, di componente della Giunta di consigliere di Roma Capitale Città Metropolitana sono incompatibili con quella di sindaco di comune, di componente della giunta comunale, di consigliere comunale.

10. Il Consiglio dei sindaci è composto dai sindaci dei comuni di Roma Capitale Città Metropolitana e ha potere consultivo, di controllo e propositivo nei confronti degli altri organi di cui la comma 1. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere del Consiglio dei comuni.

#### Art. 4.

##### *(Statuto e poteri autonomi)*

1. Ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, lo statuto speciale di Roma Capitale Città Metropolitana, approvato con legge costituzionale, previa approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio, ottenuto il parere vincolante del Consiglio dei sindaci, disciplina nel dettaglio le forme e le condizioni di particolare autonomia.

2. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere previste dallo statuto per lo sviluppo di politiche, di programmazione e di gestione di fondi dell'Unione europea, nonché funzioni autonome

per lo sviluppo di programmi e progetti in materia di ricerca e sviluppo, formazione, società digitale e agenda digitale, sostenibilità, competitività, uso efficiente delle risorse, cambiamento climatico, biodiversità ed eco-servizi, occupazione, inclusione sociale.

3. Lo statuto disciplina le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente autonomo, ivi comprese le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze.

4. Lo statuto disciplina altresì gli ambiti di cui all'articolo 5, nonché i rapporti di cui all'articolo 6.

#### Art. 5.

##### *(Funzioni)*

1. A Roma Capitale Città Metropolitana sono trasferite tutte le funzioni assegnate alla città metropolitana di Roma di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Fatte salve le previsioni del presente articolo, restano ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Lo Stato e le regioni, nelle sedi opportune di cui all'articolo 6, possono manifestare la necessità di attribuire a Roma Capitale Città Metropolitana ulteriori funzioni, in accordo con i principi di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Roma Capitale Città Metropolitana esercita le seguenti funzioni fondamentali, attraverso la potestà legislativa, nonché fissandone vincoli, limitazioni e obiettivi quali indirizzo per l'attività dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel suo territorio:

a) pianificazione territoriale strategica integrata di Roma Capitale Città Metropolitana ivi compresa la pianificazione e tutela ambientale, dei beni culturali e paesaggistici, nonché il coordinamento dei piani comunali, fatte salve le competenze locali;

b) pianificazione dei servizi di trasporto e dell'accessibilità integrata strategica, compresa quella terra-mare, il controllo e la gestione del trasporto privato;

c) programmazione scolastica, delle politiche formative, della ricerca e dell'innovazione, nonché del loro trasferimento territoriale per la crescita competitiva, sostenibile, coesa di Roma Capitale Città Metropolitana;

d) raccolta ed elaborazione dei dati, in ottemperanza alle direttive europee e coerentemente al sistema informativo geografico regionale;

e) politiche per l'occupazione e la formazione professionale, con particolare riferimento alle politiche di inserimento professionale di genere, a quelle rivolte all'inclusione sociale, ai giovani e alle politiche di sostegno per la terza età;

f) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico quinquennale del territorio metropolitano;

g) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le reti di comunicazione, le infrastrutture, i servizi di interesse pubblico generale;

h) organizzazione dei servizi di interesse economico generale;

i) predisposizione dei documenti di gara, d'intesa con i commi in qualità di unica stazione appaltante, di monitoraggio centralizzato dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e relative procedure selettive;

l) garanzia di efficienza e accessibilità nel settore dei trasporti e della mobilità;

m) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, secondo criteri di competitività, sostenibilità e coesione anche assicurando sostegno ai sistemi imprenditoriali produttivi, alla ricerca e all'innovazione;

n) promozione, coordinamento e gestione dei sistemi digitalizzati ai fini di facilitare la trasparenza e l'accesso ai servizi e alle informazioni da parte dei cittadini;

o) pianificazione, coordinamento, gestione e promozione di iniziative strategiche in ambito di cultura, turismo e beni culturali;

p) promozione e gestione di servizi di inclusione sociale, di iniziative culturali volte all'integrazione coesiva, con particolare attenzione alla tutela delle donne, dei minori, dei disabili e di realtà di grave disagio sociale;

q) assistenza tecnica ai comuni per la crescita della propria capacità ed efficienza istituzionale;

r) promozione di attività sportive integrate;

s) programmazione e pianificazione dei piani di sviluppo e rilancio del commercio, dell'artigianato e delle attività produttive ed estrattive;

t) programmazione, pianificazione e gestione della raccolta dei rifiuti, della predisposizione di isole ecologiche, dei processi di metabolizzazione industriale e riciclo;

u) approvazione, attuazione e implementazione degli strumenti urbanistici sotto-ordinati a Roma Capitale Città Metropolitana al fine di snellire le procedure burocratiche e renderle maggiormente accessibili e trasparenti, ivi comprese la determinazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione, l'approvazione del piano parcheggi nonché dei nodi di interscambio, dei progetti di opere pubbliche e delle relative necessarie procedure di esproprio;

v) sviluppo dei piani di gestione integrata e sostenibile del turismo, ivi inclusi quelli elaborati dall'UNESCO, previa consultazione degli operatori del settore, per aumentare l'attrattività del territorio di Roma Capitale Città Metropolitana;

z) sviluppo dei piani di gestione integrata e sostenibile in ambito di sviluppo rurale;

aa) sviluppo dei piani di sostenibilità di sistema: aria, acqua, sottosuolo, flora e fauna, paesaggio naturale e antropizzato, in-

sediativo e socio-economico urbano, rurale, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti;

*bb)* sviluppo e attuazione delle politiche europee per il contrasto al cambiamento climatico, l'attuazione di politiche di tutela ambientale, la gestione del fenomeno migratorio, l'efficienza energetica, il miglioramento delle condizioni di lavoro, della qualità e degli stili di vita, la crescita dell'occupazione giovanile;

*cc)* pianificazione e partecipazione a programmi e progetti transnazionali per l'adeguamento del sistema territoriale e sociale ai parametri europei, nonché alle *best practices* internazionali;

*dd)* programmazione, pianificazione e progettazione di investimenti a valere sui fondi dell'Unione europea diretti ed indiretti e sulla *partnership* pubblico-privata;

*ee)* accesso e gestione diretta a fondi dell'Unione europea e internazionali.

4. Si intendono trasferite a Roma Capitale Città Metropolitana anche le funzioni amministrative in capo alla città metropolitana ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché dai vigenti regolamenti di Roma capitale.

5. I comuni parte del territorio di Roma Capitale Città Metropolitana svolgono le funzioni amministrative loro attribuite dalla legislazione vigente, salvo quelli espressamente conferiti a Roma Capitale Città Metropolitana o da questa assunte in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza e in ragione della necessità di un esercizio uniforme e unitario.

6. Roma Capitale Città Metropolitana e i comuni parte di essa svolgono le rispettive funzioni nel rispetto dei principi di responsabilità, efficacia, efficienza e unicità amministrativa, anche in relazione alla attribuzione intraistituzionale delle competenze. I comuni possono operare altresì in forma unitaria, sfruttando la modalità di aggregazione in unioni di comuni prevista all'articolo 2, comma 4. Il coordinamento interno alle

unioni di commi, nonché le funzioni da esercitare in via unitaria, disciplinate nel dettaglio da un regolamento di Roma Capitale Città Metropolitana, nel rispetto della normativa nazionale vigente, da adottare entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio.

#### Art. 6.

##### *(Sedi di raccordo istituzionale e internazionale)*

1. Lo statuto di Roma Capitale Città Metropolitana, disciplina altresì i rapporti tra Roma Capitale Città Metropolitana e gli altri enti locali e nazionali, garantendo il migliore assetto delle funzioni che la stessa è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

2. Roma Capitale Città Metropolitana assicura il pieno soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede, nel rispetto degli accordi internazionali esistenti tra la stessa e la Repubblica italiana.

3. La regione Lazio è tenuta ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge costituzionale entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui ai commi, 1, 2, e 3 e per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma Capitale Città Metropolitana, lo Stato e la regione Lazio è istituita una apposita sede di raccordo: la Conferenza di coordinamento per Roma Capitale Città Metropolitana, di seguito denominata la «Conferenza». La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio, o da un Ministro da lui delegato, e composta dal sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana, dal Presidente della regione Lazio. Possono essere invitati a parte-

cipare a una o più sedute, su iniziativa di uno dei componenti, Ministri o membri della Giunta competenti per materia o rappresentanti di altre istituzioni nazionali o internazionali.

5. La Conferenza ha sede presso la sede di Roma Capitale Città Metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto di cui all'articolo 4, e delibera:

*a)* l'intesa tra Roma Capitale Città Metropolitana e il Governo italiano sul programma strategico quinquennale degli interventi per lo sviluppo di Roma Capitale Città Metropolitana;

*b)* l'intesa sulle opere, infrastrutture e interventi di interesse strategico nazionale che interessano l'area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana;

*c)* l'intesa sull'ammontare del contributo ordinario e straordinario da effettuare annualmente da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

6. In tutti i casi in cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, e successive modificazioni, svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma Capitale Città Metropolitana, alle sedute partecipa quale componente il sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, garantisce la partecipazione del sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana alle riunioni del Consiglio dei Ministri ove siano state iscritte all'ordine del giorno questioni di competenza dell'ente rappresentato.

## Art. 7.

*(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).

## Art. 8.

*(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma Capitale Città Metropolitana)*

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui alla legislazione vigente, Roma Capitale Città Metropolitana adotta,



per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma Capitale Città Metropolitana, nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 6, stipula una apposita intesa istituzionale di programma con il Governo, la regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modificazioni.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma Capitale Città Metropolitana, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile

2011, in materia di perequazione infrastrutturale.

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma Capitale Città Metropolitana concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco di Roma Capitale Città Metropolitana trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale Città Metropolitana alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai comuni ai sensi della parte prima, titolo II, capo I, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale Città Metropolitana in attuazione della normativa vigente e della presente legge. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma Capitale Città Metropolitana, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 8, Roma Capitale Città Metropolitana può utilizzare, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, la dotazione finanziaria proveniente dal gettito dell'addizionale comunale di cui la decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, si applicano a Roma Capitale Città Metropolitana anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 8 e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, a raccogliere la normativa relativa a Roma Capitale Metropolitana ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. In via transitoria, nelle more dell'adozione del testo unico di cui al comma 1, ogni norma o disposizione vigente relativa a Roma capitale, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale, si intende riferita a Roma Capitale Città Metropolitana.

3. A Roma Capitale Città Metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56; ai comuni parte dell'area vasta di Roma Capitale Città Metropolitana si applicano per quanto compatibili le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.